

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATAZZI.

SOMMARIO. *Relazione dello schema di legge per indennità al signor Morse per un apparecchio telegrafico di sua invenzione — Seguito della discussione del disegno di legge per la creazione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Approvazione dell'articolo 14 — Emendamento del deputato Garibaldi all'articolo 15, combattuto dal relatore Torelli e dal commissario regio Scialoja, e rigettato — Approvazione degli articoli 15, 16, 17 e 18 — Emendamento del deputato Niel all'articolo 19, approvato — Si approvano gli articoli dal 19 al 29 — Emendamento del deputato Quaglia all'articolo 30, oppugnato dal commissario regio, e appoggiato dal deputato Boggio — È rigettato — Approvazione degli articoli 30, 31, 32 e 33 — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge — Relazione sul disegno di legge per la creazione di una classe temporanea nella Corte d'appello di Casale — È dichiarata la discussione d'urgenza — Relazioni di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUABAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6619. 56 individui esercenti la flebotomia nella divisione di Cuneo chiedono sia lecito a chiunque, munito di regolare patente, di esercitare tale professione, dichiarando abolita la necessità della speciale destinazione di località e della domanda dell'autorità locale.

6620. Angeloni Benedetto, Avogadro Francesco, Bonzi Carlo e Paliené Carlo, deputati dalla compagnia di caravana (*facchini bergamaschi*) in Genova, chiedono che nella proposta di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate sia accordata loro la facoltà di concorrere, per la metà dei posti vacanti, coi facchini dello Stato sardo.

6621. 30 negozianti venditori di ardesie in Lavagna, provincia di Chiavari, rassegnano alla Camera alcune osservazioni sul progetto di legge per modificazioni alla legge tassa-patenti, dettate dall'interesse dell'industria da essi professata.

(Il processo verbale è approvato.)

RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER UNA INDENNITÀ AL SIGNOR MORSE INVENTORE DI UN APPARECCHIO TELEGRAFICO.

BRUNET, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge relativo ad un'indennità a corrispondersi al signor Morse, inventore di un apparecchio telegrafico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 94.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DI RENDITE VITALIZIE PER LA VECCHIAIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto relativo all'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

La discussione era rimasta all'articolo 14, che porrò ai voti dopo averne dato nuovamente lettura:

« La rendita vitalizia non può espropriarsi, sequestrarsi o cedere se non per la parte che supera le lire 355 annue. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Con decreto reale, renduto previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate. »

A questo articolo il deputato Garibaldi propone il seguente emendamento come aggiunta:

« Questa pensione però non potrà essere concessa che sul fondo degli utili della Cassa, ed in niun caso potrà ricadere a carico delle finanze nazionali. »

Il deputato Garibaldi ha la parola per svolgere il suo emendamento.

GARIBALDI. Non posso che applaudire allo spirito che informa quest'articolo; esso è, in grado eminente, umanitario, è ispirato a sentimenti di carità cittadina. Non sorgo dunque ad oppormi ricisamente a che si porga una mano amicale, a che si appresti sollievo, conforto ed aiuto a chi è diventato inabile al lavoro per ferite o per infermità; sarebbe troppo inumano lo starsi insensibile a tanta sventura; ma, se per un verso sono co-

stretto ad intenerirmi, se non posso soffocare questo sentimento di compassione e questo giusto riguardo, per altra parte mi trovo costretto a bene ponderare, a bene maturarne prima tutte le conseguenze.

Noi ci troviamo in faccia ad un progetto di legge in cui il Governo, come hanno proclamato concordi il signor ministro, il commissario regio e la Commissione, non può nè deve guadagnare; quindi, se vi è pericolo, quello si è che le finanze nazionali possano soffrire di scapito.

Forse, come ci vogliono accertare tanto il commissario regio quanto la Commissione, questo pericolo è del tutto lontano e remoto, forse anche sarà ben difficile a verificarsi; ma non è men vero che questo pericolo esiste; e per me la sola idea di questo pericolo, sia pure il più lontano, il più remoto, basta per ingenerare la necessità di usare di tutte le precauzioni, per convincermi del bisogno di stare in tutta guardia. Quest'articolo di legge, di cui si domanda l'approvazione, proclama il principio che si potrà accordare per decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, una pensione vitalizia, prima che sia compiuto l'anno stabilito, a quel titolare che, per ferite o per infermità legalmente provate, sia reso inabile al lavoro.

Io osserverò primieramente che reputo poco precise, moltissimo elastiche le parole colle quali quest'articolo fu formulato; vorrei che la legge non si limitasse alle sole parole: *prima che sia compiuto l'anno stabilito*, ma che fosse determinato che questa pensione non potesse essere accordata che a quel titolare il di cui primo versamento fosse anteriore almeno di un quinquennio alla domanda della pensione, o a quell'altro termine che si credesse di adottare; ma vorrei che vi fosse un termine fisso.

Senza la fissazione di un termine, mentre si vorrebbe venire in sollievo del vero disgraziato, si aprirebbe forse il campo a qualche speculazione, e nulla più.

Io vorrei ancora che fosse ben definito che le ferite, le infermità non potessero dar luogo ad invocare la pensione ove queste fossero volontarie o conseguenza di una rissa, di un delitto o di un crimine, o d'una imperdonabile imprudenza. Con questa distinzione voi ben scorgete a colpo d'occhio che io voglio sibbene venire in soccorso della sventura, ma non voglio correre il rischio di premiare o la colpa od il vizio.

Ma quello che più di tutto vorrei, quello che io credo nostro preciso e positivo dovere si è di stabilire in questa legge che le finanze nazionali, le quali, ricordatelo bene, non possono nè debbono lucrare per questa legge, non possano poi sentirne detrimento, e che per conseguenza non s'intralasciasse ogni genere di cautele a questo riguardo.

Lo scopo dunque che io ho principalmente in mira si è di conseguire che non si schiuda a carico delle finanze una nuova sorgente di pensioni vitalizie, che serva di ben malarrivata addizione a quella piaga già tanto vasta, tanto profonda da minacciare una cancrena: parlo

dell'articolo delle pensioni di riposo, che tanto affligge il nostro bilancio.

La proposta che ho l'onore di sottomettervi, di cui avete sentito lettura dall'onorevole nostro presidente, consiste nell'accettare a quest'articolo un'aggiunta che sarebbe inserita in fine del medesimo: questa proposta, mentre soddisfa al sentito bisogno di venire in soccorso del disgraziato reso inabile al lavoro, allontana sempre più quel pericolo, che voi non fate, mi pare, scomparire, che questa legge possibilmente possa avere un risultato passivo per le finanze, ed essere così di aggravio allo Stato e di peso ai contribuenti.

Qui non voglio tralasciare un riflesso, che cioè coll'articolo 26 di questo stesso progetto voi volete sancire quale sarà l'impiego degli utili di questa Cassa. Se adottate in massima il concetto che ispira l'aggiunta come sopra da me formulata, si potrà ottenere lo scopo anche colla soppressione dell'intero articolo 25, ed inserendo nell'articolo 26 un'aggiunta, la quale fosse la riproduzione e la ripetizione della facoltà della concessione di queste pensioni vitalizie.

Siccome però io non attribuisco alcuna importanza al modo con cui si vorrà provvedere, purchè sia salvo il concetto che ispira l'aggiunta da me proposta, e le finanze nazionali siano tutelate da ogni eventuale pericolo, dichiaro essere per me indifferente che ciò si faccia o con ammettere l'aggiunta o coll'inserzione di analoga disposizione nell'articolo 26.

Signori, non ci facciamo illusione. Senza parlare dell'ansia da cui siamo ben giustamente compresi per le gravi e difficili circostanze nelle quali versiamo, il paese, i poveri contribuenti aspettano ben altre, ben radicali riforme.

Quotidiani sono i reclami, i rimproveri che fra i tanti s'innalzano, che mai si pone mano coraggiosamente ed energicamente a pareggiare l'attivo col passivo del nostro bilancio, che non si compie mai la promessa, più volte ripetuta dal Ministero, di liberare i poveri comuni dal peso del canone gabellario, sotto il quale sono schiacciati.

Nel mentre con questa legge noi accordiamo un rimedio, che è veramente omeopatico per tanti bisogni, per tanti mali, liberiamoci almeno, ve ne prego, dalla censura che giustamente ci sarebbe diretta, di avere cioè approvato una legge, la quale proclama il principio che le finanze nazionali non debbono nè possono guadagnarvi, ma che non provvede con eguale esattezza che le stesse finanze nazionali non corrano il pericolo di dovere sottostare a qualche pregiudizio; pregiudizio che, pur lieve sia, costituirebbe un ingiustissimo maggior aggravio alla classe dei contribuenti.

TORBELLI, relatore. L'onorevole Garibaldi ha proposto un emendamento a questo articolo nello scopo di mettere lo Stato al coperto dei pericoli che da esso egli crede possano derivare; in secondo luogo per formularne meglio la redazione.

La prima obbiezione, che egli fa, è la più forte, ed è da lui medesimo dichiarata la più essenziale; io devo

però fare osservare alla Camera come l'onorevole deputato non abbia dato il peso voluto alle parole: *questa pensione vitalizia deve essere proporzionata alla somma da essi (ossia dai deponenti) sborsata*.

Se ben si considerano queste parole, si troverà che l'emendamento è assolutamente superfluo, ed esso non aggiungerebbe nulla, poichè, anche come è redatto l'articolo, non esiste alcun pericolo di perdita per parte dell'erario sotto verun rapporto.

Infatti, qual è il diritto di ognuno che deposita a questa Cassa? È quello di divenire compartecipi dei frutti che crescono a poco a poco nei modi voluti dalla legge: di questo diritto però non può farne uso prima del cinquantesimo anno; ma la parte che corrisponde ai capitali da lui versati è sempre sua: essa è proporzionata al tempo decorso, e quindi sarà piccolissima se il tempo decorso sarà breve, e in proporzione sempre maggiore se il tempo decorso è lungo; ma, qualunque sia l'epoca nella quale si voglia regolare il suo conto, esso deve sempre dare la proporzione d'un utile già riscosso: la differenza sta in ciò che, in luogo di accordare il beneficio all'epoca determinata, si anticipa, ma non già nella somma quale risulterebbe se avesse compiuto il tempo, sibbene in quella sola che è già maturata.

Se voi fissate un'epoca anteriore, fate bensì un'eccezione alla regola, ma l'erario non può correre alcun pericolo neanche in questo caso, poichè esso non deve anticipare, ma è la Cassa che è tenuta a sborsargli la parte da esso versata, e nulla più.

Starebbe l'obbiezione dell'onorevole Garibaldi se l'assegno che si fa a queste persone fosse in rapporto a quanto esse parteciperanno finito il loro termine: allora sarebbe fondata, perchè sarebbe una vera anticipazione; ma qui non si tratta che di renderle quanto esse hanno già dato alla Cassa. Quindi il pericolo da lui accennato non esiste assolutamente; le parole: *proporzionata alle somme da essi sborsate* tolgono di mezzo questo pericolo.

Io non entrerò poi nella tesi generica, che la Commissione non crede nè punto nè poco fondata, che lo Stato possa avere danno, perchè questa è già questione all'infuori, è già stata risolta; ma, ripeto, questo articolo non può alterare la condizione della Cassa.

Lo stesso dicasi poi delle osservazioni relative alla redazione. Egli vorrebbe che si fissasse un tempo minimo, al disotto del quale non si potesse fare assegno di sorta, che si definissero le malattie, ecc., ecc.

Io credo che il volere entrare in una simile enumerazione di casi non condurrebbe allo scopo, perchè sarebbe ben difficile, se non impossibile, l'enumerarli tutti e stabilirne poi le gradazioni perchè diano un simile diritto.

La Commissione crede che meglio si ottenga lo scopo sottoponendo caso per caso al Comitato di sorveglianza ed allo stesso giudizio del pubblico, col prescrivere che non si possa fare che per regio decreto. Con questo la legge ha inteso non di facilitare, ma di rendere difficile l'uso di questa prerogativa o privilegio.

GARIBALDI. Io aggiungo solo due parole in risposta all'onorevole relatore: o si crede che la Cassa possa

avere per risultato tanti benefici da potere sopportare le spese e da fare fronte a tutti i suoi impegni, compreso quello di queste pensioni, ed in questo caso voi potete senza tema di sorta accettare la mia proposta.

O si crede che questa istituzione non frutti risultati tanto lusinghieri, si teme insomma che alla fine dei conti le finanze nazionali debbano sobbarcarsi a qualche perdita, a qualche avaria, ed allora voi non solo non potete, ma non dovete respingere la cautela che tuteli da queste perdite la finanza nazionale.

Nel resto, per quanta fiducia, per quanta confidenza possa essere ispirata sia dagli uomini che si trovano al potere, sia da quelli che saranno chiamati a comporre la Commissione di sorveglianza di questa Cassa, io non potrei acconciarmi a concedere così larga facoltà, che potrebbe avere delle ben tristi e funeste conseguenze per la nostra finanza.

Confido che la Camera non respingerà la mia proposta, come quella che tende ad allontanare sempre più il pericolo che questa legge non riesca di aggravio alla massa dei contribuenti.

SCIALOJA, commissario regio. Io fo solo una dichiarazione di fatto. L'emendamento proposto dall'onorevole Garibaldi gli è sicuramente suggerito dall'articolo 9 della legge belgica; ora, il sistema della Cassa nel Belgio, per questo riguardo, è interamente diverso dal nostro; per conseguenza quell'emendamento non si potrebbe inserire nello schema di legge che cade sotto la vostra discussione.

Diffatti, secondo il sistema belgico, queste pensioni anticipate non sono proporzionate alla posta ed al tempo dell'impiego di questa posta, siccome vuole l'articolo che oggi si discute. Secondo il sistema belgico si accordano le pensioni già liquidate. Ora la Camera sa benissimo che, quando si fa una posta, in quell'istante medesimo sul libretto si liquida la pensione, e si liquida in ragione di tutto il tempo presunto dell'impiego, a multiplo, cioè per 30, 40, 50, 60 anni.

La legge belgica, in caso di ferita o in caso di perdita di qualche membro del corpo, accorda al titolare questa intera pensione liquidata, purchè non oltrepassi 360 lire. Il legislatore, concedendo questo favore, ha creduto di restringerne gli effetti con tutte quelle limitazioni che sarebbero intieramente inutili nella nostra legge, il cui corrispondente articolo è compilato con un altro spirito. A pro del titolare che, prima dell'età dalla quale in poi dovrebbe cominciare a godere la pensione, soffre un'infermità, ovvero perde un membro, e diventa inabile al lavoro, a pro di questo sventurato noi non facciamo altro che liquidare una pensione speciale, in ragione delle somme che ha versato e del tempo dell'impiego di queste somme; in altri termini, noi non facciamo altro che restituirgli il suo. La differenza tra quest'ipotesi e quella della morte del titolare è questa: che in caso di morte la Cassa succede, o non restituisce nulla all'erade, quante volte il capitale non fosse stato impiegato col patto della restituzione; mentre, in caso di ferita, la Cassa restituisce sorte ed interessi sotto

forma d'una rendita liquidata, secondo le tavole della mortalità.

Dunque la questione si riduce a questi termini: ciò che l'infermo o mutilato versò nella Cassa deve restituirgli o confiscarsi?

Certamente il vostro giudizio sopra una questione così posta non lascerà dubitare del modo onde sarete per risolverla.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'omendamento del deputato Garibaldi, il quale all'articolo 15 propone di aggiungere le seguenti parole: « Questa pensione però non potrà essere concessa che sul fondo degli utili della Cassa ed in niun caso potrà ricadere a carico delle finanze nazionali. »

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Darò nuovamente lettura dell'articolo 15:

« Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 16. L'avente dritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

« La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà aumentata proporzionatamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire, nè potrà pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 17. Colui che pattuì la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionatamente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.

« Se esse non sono riscosse durante un trentennio, resta prescritto il godimento della rendita. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 19. Saranno restituite senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione nel nome, prenome, filiazione, età e domicilio o dimora del titolare della rendita;

« 2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

« 3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di lire 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

« 4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa o di altre leggi debbono essere restituite. »

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Colla disposizione del primo alinea dell'articolo 19 si dichiara che si perderanno gl'interessi delle somme sborsate irregolarmente per causa d'erronea indicazione nel nome, prenome, filiazione, età. Questo mi pare ragionevole e logico; è giusto che chi cerca di scavar altrui la fossa vi cada dentro lui stesso; ma pretendere poi che per erronea dichiarazione del domicilio si perdano gl'interessi delle somme sborsate, mi pare che vada contro lo spirito della legge stessa, e che non sia consentaneo a quei principii stessi di facilitazione cui deve essere informata.

Dal momento che noi ammettiamo che si possano fare versamenti indistintamente in tutte le tesorerie provinciali, e per qualunque persona, in qualunque epoca, resta inutile il pretendere la dichiarazione di domicilio da contadini, da servi, da operai e da artefici, che in questo mese dimoreranno in Torino, nell'altro mese a Genova, l'anno venturo a Ciampieri, ed un altro anno in Novara, e cambiano sovente la dimora col cambiare d'anno e di mese. Si richiede la dichiarazione di domicilio quando si tratterà di sborsare loro le rendite vitalizie, ma non si ha da richiedere ad ogni momento ed inutilmente questa dichiarazione per ogni versamento. Infatti che vuole la legge? Essa vuole constatare la identità della persona col mezzo dell'origine, del nome, prenome e filiazione; ma qui non ci ha da far niente il domicilio; tanto più che la classe popolare, cui si vuole specialmente applicare, non sa distinguere ordinariamente il domicilio reale dal domicilio eletto, il politico dal civile; epperò con questa disposizione noi non faremmo che metterla in inestricabili imbrogli, invece di facilitarla più che si può. E veramente la legge francese, da cui è desunta quasi totalmente la nostra, dice all'articolo 10: « Il est remboursée sans intérêts par la Caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités civiles et âge des déposants; » ma non vi parla di *domicilio* alcuno. Se noi vogliamo aggiungere qualche cosa per constatare meglio l'identità della persona, aggiungiamoci pure l'obbligo di dichiarare le qualità civili, ma lasciamo stare per ora il domicilio, richiedendolo solamente all'epoca in cui si farà il pagamento della rendita. Prego quindi la Commissione a voler togliere quelle parole inutili di *dimora e domicilio*, nell'intento unico di essere logici, cioè di fare ai depositanti tutte le facilitazioni possibili, come si dichiarò già al principio della discussione di questa benefica, morale, vantaggiosa e popolare istituzione.

TORELLI, relatore. Anzitutto osservo all'onorevole preopinante che, una volta dichiarato il domicilio per

parte dello iscritto, non occorre cambiamento, poichè serve sempre il medesimo libro, e quindi non regge l'asserto che gli possa nuocere anche il cambiarlo spesso; ci potrà benissimo andarsene da Genova a Nizza e poi a Torino e Ciampèri, senza che per questo si cambi l'originaria dichiarazione; ma questa si voleva esatta anche nell'interesse dei terzi. Suppongasi che uno di Genova venga a farsi iscrivere a Torino e dichiararsi che è domiciliato a Novara: egli può far questo per un doppio inganno verso i suoi creditori, ai quali spera sottrarsi prima coll'andare a Torino, essendo invero domiciliato a Genova; e poi, per allontanare le ricerche anche da Torino, indicare il domicilio di Novara.

Tuttavolta la Commissione, ritenendo che una frode simile scoperta è sempre passibile di pena, non insiste sulla condizione del domicilio e l'abbandona.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resterebbe così concepito:

« Saranno restituiti senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione del nome, prenome, filiazione, età del titolare della rendita. »

Il resto come nell'articolo, di cui la Camera ha inteso la lettura.

Metto ai voti l'articolo 19 così emendato.

(La Camera approva.)

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 20. Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1 dell'articolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate.

« Art. 21. La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

« Art. 22. Nel caso preveduto dall'articolo 962 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa.

« Art. 23. Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme.

« Art. 24. Le somme disponibili provenienti, sia da pagamenti per costruzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 per cento e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

« Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sorveglianza.

« Art. 25. Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

« La Cassa darà nel tempo stesso a chi vi ha diritto una dichiarazione del capitale da restituirsi, nei casi in cui la restituzione deve effettuarsi. »

Riguardo all'articolo 26 vi è una differenza tra quello del Ministero e quello della Commissione.

SEGRETARIA, commissario regio. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione:

« Art. 26. Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese e le perdite;

« 2° A premiare le società di mutuo soccorso e le altre società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopraddette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

« Arrivando i cumuli di questi avanzi a tal somma che coi redditi di essa si possa far fronte al pagamento del decimo sottratto in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 27. Gli utili sono presunti o accertati.

« Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

« Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione dell'amministrazione della Cassa approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita con decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

« Gli atti di nascita e di morte, ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente. »

(La Camera approva.)

« Art. 29. In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante. »

QUAGLIA. La redazione di quest'articolo pare indichi indirettamente che questa legge possa cessare per semplice decreto reale. Infatti, se si cessa dall'accettare nuove iscrizioni per pensioni, cessa l'effetto della legge; si può dunque dire che la legge cessa di essere in vigore, salvo per quei pochi che furono iscritti nei tre primi anni, e ai quali l'articolo continua l'esistenza.

Inoltre questa redazione esclude la possibilità di revisione e di aggiunte, continuando a funzionare la legge,

e non lascia che l'alternativa alla legge, o di restare qual è o di cessare.

Io quindi, a vece di quest'articolo che è nuovo, sostituirei la locuzione della legge francese, che semplicemente indica la facoltà al Governo di rivedere la legge dopo tre anni; credo che sia molto più conveniente dopo tre anni di lasciare al Governo la facoltà o di presentare un progetto per modificare alcuna parte della legge che non di farne cessare l'azione per semplice suo decreto.

Per conseguenza io propongo che invece di questo alinea si sostituisca una formola che indichi lo stesso concetto della legge francese, per esempio dicendo: « la presente legge potrà dopo il 1862 essere riveduta e modificata, ma senza retroattività riguardo ai diritti acquisiti con precedenti versamenti fatti alla Cassa. »

Quest'articolo, se ammesso, sarebbe meglio che fosse ultimo della legge; e in quest'articolo 30 resterebbe di per sé il primo alinea.

Io propongo la soppressione del secondo alinea dell'articolo in discorso, anche per il motivo che il medesimo fa nascere il dubbio nella popolazione che questa Cassa od istituzione non sia soda, che lo stesso Governo non vi abbia fiducia, che non possa funzionare lungo tempo; vizio che la renderebbe inoperosa, sterile, senza credito nel pubblico: inoltre perchè dimostra in certo modo che il Governo stesso non ha presentato un lavoro abbastanza studiato e di un dubbio esito; i cittadini parteciperanno al concetto che la stessa legge esprime.

All'incontro, secondo la legge francese, il Governo è pienamente libero di fare tutte le modificazioni che l'esperienza di qualche anno dimostrerebbe utili e necessarie, ed io trovo assai più ragionevole questo sistema, e lo propongo in sostituzione del ministeriale.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia propone la soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo e l'aggiunta all'articolo 30 di un nuovo alinea di cui ha dato lettura.

Domando se la sua proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SCIALOJA, commissario regio. Non mi pare esatto il dire che è lasciato all'arbitrio del Governo di far cessare l'effetto di questa legge dopo tre anni. Tutti coloro i quali nel corso dei primi tre anni fanno versamenti nella Cassa acquistano il diritto non solo al godimento della rendita, sicchè la Cassa deve continuare ad esistere sino al tempo durante il quale perdurerà la contribuzione di questa rendita: ma essi per virtù della prima parte dell'articolo 30 acquistano altresì il diritto di continuare anche in seguito a far nuove poste nella Cassa.

La seconda parte dell'articolo lascia al Governo la facoltà dopo tre anni, non di abolire la legge, ma di dichiarare che non riceverà nuovi impieghi di somme a favore di nuovi titolari. E ciò perchè, o signori? Perchè, ove nel corso di tre anni la Cassa raccogliesse dall'esperienza dati per modificare il suo andamento nello avvenire, coloro che hanno fatto le prime poste, fossero sicuri che simili modificazioni non potranno per nulla

alterare i loro diritti, nè impedire loro di fare nuovi versamenti. Le modificazioni potrebbero poi essere motivate da varie cagioni. Potrebbe esservi variazione negli interessi delle rendite. Potrebbero essere pubblicate tavole di probabilità migliori di quelle del Deparcieux. Potrebbe infine dal numero di coloro, i quali durante i primi tre anni prenderanno assicurazione alla Cassa, trarsi argomento del probabile suo successo per l'avvenire.

Tutte queste cose, o signori, è impossibile che siano neppure approssimativamente previste dal legislatore; egli deve quindi lasciare una certa larghezza in questa parte al Governo, a cui è commessa la vigilanza suprema degli interessi della Cassa.

Se si dicesse semplicemente che dopo vari anni può essere riveduta questa legge, si direbbe, o signori, una cosa del tutto inutile, perciocchè ciascuno dei tre poteri dello Stato può colla sua iniziativa non solo dopo tre anni, ma prima ancora, proporre una modificazione a questa legge, la quale secondo i principii generali del diritto non avrebbe mai effetto retroattivo.

L'emendamento dell'onorevole Quaglia si ridurrebbe in realtà a dire: tronchiamo l'articolo in due parti, ed ommettiamo intieramente la seconda. Ma coll'ommissione di questa seconda parte si potrebbe incorrere, o signori, nell'inconvenienti sui quali ho richiamata l'attenzione della Camera.

BOGGIO. La soppressione dell'alinea di quest'articolo proposta dall'onorevole Quaglia, mi sembra tanto più meritevole dell'approvazione della Camera, che, se non fosse accolta, io temerei pericolasse allo squittinio la legge quando si voterà nel suo complesso; e quando pure uscisse vittoriosa dallo squittinio, se essa venisse promulgata con quest'alinea, temerei che sin dal primo giorno riuscirebbe una legge esautorata. Da questo alinea dipendono in gran parte le sorti della presente legge.

Le obiezioni, che ho udito formolarsi contro di essa, vertono principalmente sulla sua attuabilità pratica e sulla convenienza del sistema che con essa vuoi inaugurare. Ma come mai la Camera potrà votare ed il paese accogliere con fiducia una legge che inaugura un sistema in alcune parti censurabile, quando il Governo stesso mostra dubitare della bontà di questa sua proposta?

Spesso accade che nella discussione di un progetto di legge taluno di noi penda incerto fra il desiderio del bene che da esso può sperarsi, ed il timore del male che ne possa invece derivare; sopra tutti costoro che esitano influirà assai, al momento del voto, la maggiore o minore risolutezza, la maggiore o minore fiducia che il Governo mostra per la sua proposta. Tutti questi esitanti od incerti, se veggono il Governo medesimo dare l'esempio dell'incertezza e dell'esitanza, dovranno logicamente votare contro la legge.

Or bene, il Governo, con quest'alinea, chiedendoci facoltà di abolire con un semplice decreto reale, senza l'intervento della rappresentanza nazionale, fra tre anni

questa legge, proclama implicitamente questo concetto, che nella sua medesima opinione questa legge non è forse attuabile. Ma, od il Governo crede nell'attuabilità della sua legge, ed allora non inseriamo in questa legge una disposizione che genera invece il dubbio e la sfiducia; od il Governo dà a vedere che è mal sicuro della vitalità di questo suo laborioso parto, e in tal caso io, che pure era deliberato a votare in favore del progetto, mi crederò in obbligo di prendere il partito contro di esso.

Nè le osservazioni del commissario regio mi paiono acconcie a persuadere alla Camera la reiezione della proposta dell'onorevole Quaglia.

Il commissario regio avvertiva poter succedere che, dopo una esperienza di pochi anni, il Governo si persuadesse della impossibilità di consolidare questa istituzione; e diceva alla Camera che in tal caso, mancando nella legge l'alinea di cui si discute, potrebbero essere pregiudicati i diritti di coloro che avessero avuto fiducia in questa legge e si fossero affrettati a fare le prime poste.

Questo pericolo io non lo so vedere. Coloro che avranno fatto versamenti, finchè questa legge è in vigore, avranno acquistato tutti quei diritti che questa legge loro garantisce; e se avvenga il caso dell'abolizione di questa Cassa, non si vorrà certamente fare una liquidazione anormale che metta a repentaglio i diritti acquisiti, ma si invece la liquidazione della Cassa verrà fatta secondo le norme stesse accennate nella legge; vale a dire non si riceveranno versamenti da nuovi titolari, ma quelli già prima fatti conserveranno il diritto alla rendita.

A qual pro adunque aggiungeremo una disposizione che in sostanza significherebbe che coloro che avranno creduto a questa legge saranno trattati secondo il tenore di essa?

Evidentemente, dacchè il paese contrae un obbligo verso coloro che fanno i versamenti in conformità di questa legge, qualunque sia l'avvenire ad essa riservato, gli impegni che ne deriveranno allo Stato verranno mai sempre osservati con quella scrupolosa probità che ha formato il vanto e l'onore dell'amministrazione piemontese in tutti i tempi ed in tutte le circostanze.

Dimodochè quella ragione stessa che adduceva l'onorevole commissario, essere utile lo alinea per tranquillare chi fa i versamenti circa la consecuzione della pensione, è per me un motivo impellente a respingere un'aggiunta che farebbe credere si possa da taluno temere che il Governo o il paese siano in un determinato giorno disposti a violare gli impegni con questa legge assunti.

Ma inoltre il commissario regio pose in campo tre altri principali argomenti, cioè potere accadere che l'esperienza consigli una mutazione ai regolamenti della Cassa, o si riconosca eccessivo il tasso dell'interesse che la Cassa dovrebbe corrispondere, o per ultimo succeda che questa Cassa, pel piccolo numero degli accorrenti, si abbia a sopprimere; e in ciascuna di queste ipotesi crede il commissario regio debba riuscire utile il pro-

posto alinea: invece io non so come in alcuna di queste ipotesi siffatta aggiunta presti servizio di sorta.

Si è creduto doversi per legge definire le basi e le condizioni di creazione e di esistenza di questa Cassa; vuole la logica che per legge si forniscano poi quante modificazioni l'esperienza dica essere utili o necessarie.

Non si contesta adunque la possibilità e la convenienza di variare in seguito la costituzione della Cassa; ma nè è necessario dichiarare fin d'ora che essa verrà poi modificata, nè soprattutto avvi ragione per cui debba mutarsi con mero decreto del potere esecutivo ciò che fu creato dal potere legislativo.

Che se, per difetto di versamenti, la Cassa dovrà cessare

Come face al mancar dell'alimento,

sarà, come poc'anzi diceva, pienamente provveduto alle ragioni degli interessati dal complesso della legge; all'incontro, l'innesto del male auspicato alinea ci trascina all'assurdo, poisciachè con esso il legislatore direbbe ai cittadini: avvi sì una legge che riconosce i vostri diritti; ma, siccome temiamo che non siate abbastanza tranquilli, vi promettiamo di porli a disposizione di un decreto reale. E questo linguaggio, a mio avviso, è finanche incostituzionale; od almeno ripugna ai principii del Governo parlamentare che si dica ai cittadini: noi completeremo con un decreto reale gli affidamenti che vi dà la legge!

D'altronde questa legge si propone non solo il vantaggio materiale di coloro che approfitteranno della Cassa, ma tende soprattutto a raggiungere uno scopo morale; tende cioè a svolgere e fortificare nelle masse il sentimento della previdenza, invitando i cittadini a depositare volentieri e fidenti i loro risparmi in questa Cassa. Ma, per carità, non cominciamo fin d'ora a inoculare in essi il sospetto che questa Cassa fra tre anni abbia a cessare di esistere!

La soppressione proposta dall'onorevole Quaglia è adunque per ogni verso accettabile, perchè questa è opportuna e vantaggiosa. Dalla sua accettazione dipendono in gran parte le sorti di questa legge; e, siccome io vivamente desidero sia raggiunto lo scopo economico e morale che questa legge si propone, così prego la Camera a votare nel senso indicato dall'onorevole Quaglia.

SCHALOJA, commissario regio. Signori, il discorso dell'onorevole Boggio mi fa accorgere che io mi era assai malamente espresso, poichè egli ha creduto che io avessi detto cose che veramente non ho pensate. Io non ho affermato che si vuole a modo d'eccezione promettere che questa legge non ha effetto retroattivo. La lettura della prima parte dell'articolo in discussione dice assai chiaramente che questa legge promette qualche cosa di più. Anche quando venisse a cessare dopo tre anni, la legge promette fin d'ora a coloro i quali durante i tre anni hanno fatto alcune poste, che essi avranno il diritto in seguito di farne delle altre. Questo è tutt'altro che rispettare semplicemente la non retroattività della legge; questo è accordare per l'avvenire un favore a coloro i

quali hanno fatto le prime poste; ed è perciò unicamente che la prima parte dell'articolo è reputata da noi necessaria ed indispensabile.

Quanto poi alla conseguenza che l'onorevole preopinante vuole inferire dalla seconda parte dell'articolo proposto dal Ministero, cioè che il Governo dubiti egli medesimo di ciò che propone, mi permetta l'onorevole Boggio che io gli dica che questa conseguenza supera di gran lunga la premessa. I dati su cui questa legge si fonda sono tutti dati di loro natura *mutevoli*.

Ieri diceva l'onorevole Gustavo di Cavour che egli avrebbe voluto esprimere in questa legge che le tavole di Deparcieux diventassero solo provvisoriamente una delle basi delle tariffe; e ciò perchè? Perchè le tavole di Deparcieux sono il prodotto del calcolo di probabilità applicato all'esame di fatti, i quali variano per loro natura e producono risultamenti diversi col progredire del tempo e col mutare delle condizioni. Crede egli l'onorevole Boggio che la legge della mortalità sarà sempre la medesima? Crede egli che le tavole di Deparcieux siano l'ultima parola della scienza statistica? No, signori, vi possono essere fra pochi anni, fra pochi mesi altre tavole elaborate più scientemente, più certe, più vicine alla realtà; e allora perchè queste tavole non dovrebbero essere sostituite dopo alcun tempo a quelle del Deparcieux?

Veniamo all'interesse del danaro.

L'interesse del danaro è anche esso cosa di sua natura *mutevole*: anzi, siccome fu detto da alcuni onorevoli deputati e da me medesimo fino dal primo giorno in cui fu aperta questa discussione, l'interesse del danaro tende necessariamente ad abbassarsi. Oggi, e per altro tempo ancora, la Cassa potrà impiegare i suoi capitali con vantaggio, in modo da ritrarne, per mezzo dell'acquisto di rendite pubbliche, un frutto maggiore del cinque per cento, e con questo frutto maggiore che la Cassa impiega a multiple, potrà fare fronte agli effetti della possibile diminuzione dell'interesse avvenire sull'impiego successivo delle nuove poste dei primi titolari. Ma se dopo tre anni il Governo scorge che questo ribasso d'interessi tende rapidamente ad avverarsi, perchè dovrebbe durante il tempo necessario per discutere la modificazione della legge continuare a ricevere le poste da nuovi assicurati, che in tal caso si affretterebbero di accorrere alla Cassa, la quale nel frattempo non potrebbe respingerli?

Oltrechè, o signori, non è neppure esatto il dire che la legge, ove l'articolo 30 stesse, annunzierebbe ai primi sottoscrittori che essi sono esposti ad un pericolo. Lo scopo del Governo è stato tutt'altro che quello di scoraggiare i primi sottoscrittori; anzi è stato quello di stimolare coloro che vogliono collocare il loro danaro nella Cassa a farlo presto, o almeno ad incominciare i loro versamenti fra i primi tre anni. Egli dice ai primi sottoscrittori: voi, in compenso di essere stati i più solleciti, avete assicurato a voi medesimi due vantaggi: 1° la contribuzione degli interessi del cinque per cento; 2° il diritto di fare in appresso altre poste alle medesime con-

dizioni, anche quando per avventura la Cassa non continuasse ad accettare nuove assicurazioni.

È dunque per incoraggiare la gente ad assicurarsi nei primi tre anni, che si è scritta la seconda parte dell'articolo, e non già per scoraggiarla, come pare che creda l'onorevole Boggio. Signori, prendiamo anche argomento da ciò che si è fatto altrove. Nella prima legge francese sulla Cassa della vecchiaia, in quella del 1850, si era inchiuso quest'articolo:

« A partir du premier janvier 1853, la présente loi pourra être révisée quant au taux de l'intérêt et aux bases du tarif pour les nouveaux versements, mais sans rétroactivité à l'égard des versements déjà effectués. »

« A partir de la même époque, et jusqu'à la décision de l'Assemblée, tous versements de la part de nouveaux déposants pourront être refusés. »

Quest'articolo distingueva la facoltà di riformare la legge, dalla facoltà di potere respingere le nuove poste. L'una riservavasi al legislatore, l'altra era lasciata al Governo. Veda dunque la Camera che non è perfettamente conforme al fatto che un articolo analogo non sia nella prima legge francese.

In seguito quella legge fu riveduta: la prima parte del precedente articolo fu quindi resa inutile; ma nonpertanto si lasciò sussistere la seconda. Ond'è che nella legge del 1853 leggesi: « A partir du premier janvier 1854, tous versements de la part de nouveaux déposants pourront être refusés. »

Ed in Francia come presso di noi lo scopo di quest'articolo fu non di scoraggiare la gente, ma d'invitarla ad accorrere nei primi anni alla nuova Cassa; il quale scopo fu colà perfettamente raggiunto. Sicchè non so comprendere perchè presso noi dovrebbe fallirci; perchè anzi la medesima disposizione di legge dovrebbe avere un effetto contrario.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Mi pare che, relativamente allo scopo che noi ci proponiamo, l'onorevole commissario regio sia d'accordo con me. Anch'esso vede, come lo vuole il mio emendamento, che si potranno in futuro fare dei miglioramenti alla legge, sia riguardo alla tariffa, sia anche in riguardo alle variazioni possibili del tasso degli interessi del danaro in commercio. Dunque la questione è solamente di forma, *di riduzione*; poichè l'onorevole commissario regio accetta il principio che io pure propugno, deve accettare la mia redazione più esplicita, che non induce la diffidenza verso la legge, e non ne mette l'esistenza a disposizione di un regio decreto.

È certo che, nella relazione stampata, questa facoltà di conservare alla legge i mezzi di migliorarla non è espressa; ammetto che è sempre in facoltà del potere legislativo di modificare una legge; ma, poichè si accenna a questa condizione, io credo che sarebbe più esplicita la redazione che ho proposta e che esprime non solamente la facoltà di migliorare la legge, ma anche quella di mettere condizioni, le quali potrebbero anche diminuire il danno che potrebbe derivarne al Governo, o sopprimere la ritenzione del decimo che io credo

anche una innovazione che non sarà beneviva e di ostacolo alla diffusione dell'istituzione.

Riguardo poi all'incoraggiamento ai primi di cui ha parlato l'onorevole commissario, io non credo che l'articolo del Ministero possa avere quest'effetto, poichè non è certo il vantaggio indicato dall'onorevole commissario regio. Infatti potrebbe darsi che i primi depositanti avessero stipulato un interesse minore di quello che fosse poi stato stipulato dai depositanti successivi per varie condizioni del credito pubblico; ed in questo caso i primi depositanti, invece di avere un vantaggio, avrebbero un danno; il contrario può pur succedere, poichè questo stabilimento è un contratto aleatorio.

Dunque questa ragione dell'incoraggiamento non credo che possa essere un argomento favorevole alla redazione del Ministero. Per conseguenza, trattandosi solamente di forma, come ho detto in principio, io credo che sia meglio adottare espressioni che lascino alla legge quel carattere indefinito che hanno tutte le leggi, benchè poi, come i trattati politici che diconsi *perpetui*, subiscano gli effetti delle vicende del tempo.

Quanto alla redazione, se l'onorevole presidente ne trova una migliore, non avrò difficoltà di accettarla, premendomi solo che sia accettato il principio.

PRESIDENTE. A quanto parmi, l'emendamento del deputato Quaglia non tende a sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 30, se non nel caso in cui venisse adottato l'articolo da lui proposto.

Invece il deputato Boggio vorrebbe assolutamente sopprimere l'alinea dell'articolo 30.

BOGGIO. La discussione mi pare abbia fatto un passo nel senso che l'onorevole commissario regio ed io siamo perfettamente d'accordo quanto allo scopo, mentre la semplice lettura della prima parte dell'articolo 30 dovrebbe avere per effetto di metterci d'accordo anche sui mezzi, se, come ne sono persuaso, l'onorevole commissario regio vorrà che le sue conclusioni non ripugnino alle premesse.

Alle osservazioni dell'onorevole Quaglia ed alle mie egli in sostanza rispose doversi eccitare i cittadini ad affrettarsi a fare questi depositi, affinchè nei primi tre anni vi sia tale affluenza che l'avvenire della Cassa possa dirsi fin da principio assicurato.

Lo scopo è eccellente; ma non lo si può raggiungere salvo sopprimasi l'alinea dell'articolo 30; posciachè l'eccitamento desiderato dal commissario regio è già nella prima parte di tale articolo, e produrrà il suo effetto se l'alinea scompare dalla legge; ma se l'alinea è mantenuto, esso condannerà all'impotenza il suo fratello maggiore. (*Si ride*)

La prima parte dell'articolo 30 è così concepita:

« A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari di una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia. »

Fermiamo qui la legge, e tutti sapranno che coloro i quali nei tre anni fecero il deposito, prosperi o no la Cassa, sono certi di conseguire la desiderata rendita, nel che appunto consiste l'eccitamento che il commissario regio reputa tanto utile. Ma se, ad un tempo, lasciamo sussistere anche l'alinea, l'effetto dell'eccitamento è perduto. Imperocchè, dico l'alinea:

« Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari. »

Come la Camera ha udito, questo alinea nulla aggiunge alla assicurazione che dà il primo alinea; bensì...

LANZA, ministro delle finanze. E non toglie neppure niente.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BOGGIO. Se l'onorevole ministro desidera fare qualche osservazione, io sono agli ordini suoi; così risponderò a un tempo al ministro e al commissario regio.

PRESIDENTE. Allora si farebbe una conversazione.

BOGGIO. Per me è indifferente l'essere interrotto ora e replicare subito, o il rispondere in seguito. Comunque, riprenderò il filo della mia dimostrazione.

L'alinea, io diceva, nulla aggiunge all'assicurazione che la prima parte dell'articolo dà a coloro che fecero i versamenti; bensì toglie la fiducia e allontana dal farli: imperocchè quest'alinea annunzia che dipenderà da un semplice decreto reale l'avvenire di questa istituzione, ed insinua il sospetto che non possa o non debba durare.

La semplice lettura dell'articolo dimostra impertanto che le osservazioni del commissario regio sarebbero venute a proposito, qualora si fosse chiesta la soppressione di tutto l'articolo 30; ma non quadrano punto alla soppressione del solo alinea.

Chiedeva l'onorevole commissario regio, se per avventura mi lusinghi che le tavole di mortalità debbano sempre dare i medesimi risultamenti, e se io pensi che le condizioni dell'umanità siano oramai così irrevocabilmente fissate che non possano più succedere cause per le quali talune variazioni si debbano introdurre in una istituzione subordinata alle condizioni della vita umana.

Rispondo al commissario regio che non ho avuto mai la pretesa di fare concorrenza al miracolo di Giosuè (*Si ride*); ma la questione è, non già se possa occorrere in seguito taluna variazione, sibbene se debbano farsi per semplice decreto reale, ed io continuo a credere che ciò che per legge si è creato, per legge debba disfarsi o modificarsi. Io non ho detto mai che la Cassa, quale oggi si crea, tale debba di qui a cent'anni perdurare; ma ho detto che, se alcuna modificazione in seguito crederassi necessaria, quello stesso potere che ha creato da principio modificherà in seguito il decreto alla legge.

Quanto poi alla fiducia che il commissario regio mostra di avere, che si possa, mediante un incoraggiamento fattizio, affrettare la rapida e forte costituzione della Cassa, anzitutto ho già dimostrato che non è col

mezzo di cui egli vorrebbe valersi che questo fine si raggiungerebbe.

Ma debbo inoltre soggiungere che io non ho fede negli incoraggiamenti di questa natura. Le Casse che tendono a costituire una rendita per un'età avanzata non danno risultamenti immediati, epperò non può a loro riguardo avverarsi taluno di quei casi straordinari che, impressionando le masse, generino un entusiasmo che si concreti in una rapida affluenza di capitali. Iniziate un'impresa industriale che in capo ad ogni semestre dia un dividendo; se questo dividendo per due o tre semestri è molto ragguardevole, succederà di leggieri che i titoli di questa impresa acquistino ad un tratto un valore grandissimo, salvo forse, dopo poche settimane, a ricadere più basso di quanto fossero prima; delle quali vicissitudini pur troppo non è scarsità d'esempi anche in Piemonte. Ma invece alle istituzioni, i cui risultamenti non sono immediati, cotesti aiuti fattizi non giovano; egli è solo col volgere del tempo e col successivo diffondersi del sentimento di economia e di previdenza che si possono consolidare.

Invano impertanto spera il commissario regio un benefico influsso da cotesto alinea; esso è inutile per rassicurare i primi sottoscrittori ai quali abbastanza provvede la prima parte dell'articolo 30; esso è dannoso, perchè ingenera il dubbio e la sfiducia sull'avvenire della Cassa, perchè con un cattivo precedente esautora la legge fin dalla sua prima origine, e sconvolge le basi del sistema costituzionale, surrogando il beneplacito del potere esecutivo all'autorità ed al voto del potere legislativo. Io perciò persisto nel chiedere la soppressione di questo alinea, con riserva, qualora non sia votata, di emendare questo stesso alinea in conformità dei principii che ho sin qui formulati.

SCIALOJA, commissario regio. Poichè l'onorevole Boggio accetta la prima parte dell'articolo, io credo che sia inevitabile la seconda. Difatti la prima parte dell'articolo dice: « A favore di coloro che nel corso di tre anni, dal dì della promulgazione della presente legge, diventeranno titolari di una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate, sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia. »

Ebbene, supponiamo che voi lasciate sussistere, come vi propone l'onorevole Boggio, questa sola prima parte dell'articolo, è chiaro che per il noto adagio: *inclusio unius est exclusio alterius*, ne verrà questa conseguenza, che a favore di coloro che non avranno nel corso di tre anni fatto poste nella Cassa, questa non è tenuta a ricevere le somme che saranno da loro in seguito versate, vale quanto dire che, invece di dare al Governo la facoltà di non ricevere in appresso somme da terzi, la darreste alla Cassa.

Ma la Cassa, guarentita dal Governo ed amministrata per mezzo del Governo, non può fare altro da quello che la Commissione di vigilanza governativa avvisa che

si faccia, e che per essa il Ministero risolve di fare, poichè in un Governo costituzionale sarebbe impossibile che si procedesse altrimenti.

Se dunque voi lasciate sussistere la prima parte dell'articolo, diventa indispensabile la seconda. L'onorevole Boggio dice che è inutile. Se così fosse, non sarebbe dannosa. Ma essa non è dannosa, siccome ho dimostrato, ed è nel tempo stesso una utile dichiarazione di ciò che è contenuto nella prima parte, di cui è, per così dire, il necessario complemento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le due proposte.

BOGGIO. Riformo la mia proposta e domando la soppressione di tutto l'articolo 30 per seguire a fil di logica gli argomenti del commissario regio.

PRESIDENTE. Io debbo allora mettere prima ai voti la proposta del deputato Quaglia, così concepita:

« La presente legge potrà, dopo il 1862, essere riveduta e modificata, ma senza retroattività a riguardo dei diritti acquistati con precedenti iscrizioni e pagamenti fatti alla Cassa. »

(Non è approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo 30, che rileggo:

« A favore di coloro che nel corso di tre anni, dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

« Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari. »

(La Camera approva, e sono pure approvati i seguenti tre articoli:)

« Art. 31. Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

« Art. 32. Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa.

« Art. 33. La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re e al Parlamento..

« Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 120 |
| Maggioranza | 61 |
| Voti favorevoli | 70 |
| Voti contrari | 50 |

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER LA
CREAZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA NELLA
CORTE D'APPELLO DI CASALE.**

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola per presentare una relazione.

SINEO, relatore. Depongo la relazione sul progetto di legge presentato dall'onorevole guardasigilli per la creazione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 17.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

COTTA-RAMUSINO. Io prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza il progetto di legge di cui testè si è presentata la relazione e di volerla mettere all'ordine del giorno per lunedì.

PRESIDENTE. Crede il deputato Sineo che domani possa essere stampata?

SINEO, relatore. Credo di sì.

PRESIDENTE. Qualora adunque venga ad essere stampata domani per tempo, si potrà mettere all'ordine del giorno per lunedì.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

La parola spetta al deputato Ara.

(Fabbriceria della parrocchia di Alpepiana.)

ARA, relatore. Petizione 6493. I villaggi di Alpepiana, Vigosoprano e Vigomezzano, frazione del comune di Santo Stefano d'Aveto, provincia di Chiavari, formano una sola parrocchia, intitolata *Parrocchia d'Alpepiana*, ma la chiesa è situata in Vigomezzano.

Il Consiglio di fabbrica di detta parrocchia deliberò di fare un pavimento di ardesie alla chiesa, impiegandovi cinquecento comandate da ripartirsi fra i parrocchiani, e fece istanza presso il Consiglio comunale di Santo Stefano perchè ne autorizzasse il riparto.

Il Consiglio assentiva al riparto, ma la popolazione della parrocchia per quattro quinti si oppose a tale deliberazione, opponendo che la parrocchia avesse beni e redditi propri, ed eccitando la fabbrica a presentare lo stato attivo e passivo dei redditi e delle spese.

Presentavasi dal Consiglio di fabbrica il chiestogli stato, e ciò nondimeno venne dal Consiglio comunale accolta l'istanza pel riparto.

In seguito a tale deliberazione, i capi di famiglia delle frazioni Alpepiana e Vigosoprano, in numero di 97, presentavano una petizione all'intendente di Chiavari, colla quale si opponevano al detto riparto, e vi univano una nota dei crediti e beni spettanti alla chiesa: una tale opposizione venne dall'intendente re-

spinta. Ricorsero all'intendente generale di Genova, il quale pure respinse la loro domanda.

All'oggetto quindi di vedere annullate le suddette deliberazioni, i capi di famiglia delle borgate di Vigosoprano ed Alpepiana, in numero di 89, ricorrono alla Camera presentando la seguente petizione, della quale stimo opportuno di dare lettura, perchè vi sono esposti fatti di cui la Camera può tenere conto:

« Ebbesi poi il mezzo d'interessare officiosamente la potente influenza dell'autorità, e quindi dal Consiglio comunale fu accolta l'istanza pel riparto essendo presente alla deliberazione consolare lo stesso intendente di Chiavari, il quale non si mostrava punto avverso al parroco ed al suo Consiglio; ed un consigliere contadino, Pietro Pagliughi, che ebbe l'ardire di fare opposizioni all'istanza del parroco e del suo Consiglio, udite le perentorie osservazioni dell'intendente, ebbe poi anche la prudenza di non aprire più bocca, cosicchè nel verbale fu scritto che *il Consiglio unanimemente approvava il riparto.*

« Poco stante però tutti gli abitanti capi di famiglia delle frazioni Alpepiana e Vigosoprano, in numero di *novantasette*, presentavano all'intendente di Chiavari una rispettosa protesta da essi sottoscritta, colla quale si opponevano al detto riparto invocando le disposizioni delle regie patenti 6 gennaio 1824, e rassegnavano unitamente una nota precisa di tutti i crediti esigibili della chiesa, rilevanti a lire mille ottantotto, nonchè degli stabili ascendenti in valore a lire tre mila due cento cinquanta.

« Tale opposizione venne dall'intendente respinta.

« Si fecero nuove opposizioni presso lo stesso intendente, a cui si declinarono fatti e ragioni palpabili; ma ebbero la stessa sorte delle prime.

« Si fece allora ricorso all'intendente generale di Genova; ma abbassatasi da esso la pratica all'intendente di Chiavari, il ricorso venne depellito, e dall'autorità provinciale vennero non solo accolti, ma fatti eccitamenti al comune per la confezione dell'esoso riparto. Insomma si tentarono tutte le vie della conciliazione per sottrarre due misere popolazioni, che formano i quattro quinti della parrocchia, le quali sono stremate dalle imposte e non vivono che di emigrazione e di stenti, da una nuova, capricciosa ed odiatissima spesa... ma tutto riuscì vano. Nei Consigli dell'autorità doveva prevalere la voce del potente, e le ragioni tutte del proletario soffocate rimanere dovevano e respinte. Ad ogni costo si vuole:

« Che il pavimento si faccia;

« Che le popolazioni di Alpepiana e Vigosoprano ne sopportino la spesa;

« Che la chiesa, comunque abbia mezzi, vada esente dal concorrervi;

« Che trionfi il capriccio del parroco e del suo privato Consiglio;

« Che i miseri abitanti delle due principali frazioni siano dannati a subire una iniquissima ingiustizia, e per soprassello:

« Che i non assenzienti siano esposti agli scherni e dileggi dei tre caporioni che, sicuri nei loro potentissimi appoggi, cantano già il trionfo prima d'aver conseguita la compiuta vittoria ed abusano pubblicamente ed imprudentemente a scherno altrui della loro posizione.

« In tali condizioni,

« Tutti quanti i capi di famiglia delle borgate di Vigosoprano ed Alpejana ai piedi sottoscritti e sottosegnati fanno appello alla suprema giustizia del potere legislativo e ne invocano l'appoggio affinchè non si consumino contro di essi una enorme ingiustizia.

« La chiesa di Vigomezzano ha redditi e beni capaci di sopportare la spesa di lire cinquecento circa.

« La legge stabilisce l'esenzione dei parrochiani dal concorrere alle spese per riparazioni alle chiese quando queste hanno mezzi per sopprimerli.

« Dunque si eseguisca pure, se così si vuole, la capricciosa deliberazione del Consiglio del parroco, ma si metta la relativa spesa a carico di chi deve sopportarla.

« I sottoscritti non altro domandano fuorchè di non essere messi fuori della legge, e nell'autorità del Parlamento confidando pienamente le loro ragioni, si ripromettono di ottenere provvedimenti conformi al loro desiderio. »

La Commissione, considerando che la comunità di Santo Stefano Aveto era nel suo pieno diritto di approvare il riparto per la spesa proposta dal Consiglio di fabbrica, qualora avesse creduti insufficienti i redditi della chiesa parrochiale; che spettando al municipio una tale disamina, non può astringersi la fabbrica a dare un nuovo conto a tutti i parrochiani, quando già fu dalla medesima presentato allo stesso municipio; che, non distinguendo il regio biglietto 6 gennaio 1824 il caso in cui si trovi la parrocchia riunita oppure distinta in frazioni, non è il caso di una diversa applicazione, non potè a meno di trovare legali le provvidenze per le quali si lagnano i petenti, e vi propone per conseguenza l'ordine del giorno sulla petizione 7493; però, convinta la vostra Commissione della necessità che al più presto si stabiliscano basi certe ed eguali per tutto lo Stato riguardo alle fabbricce, crede doversi invitare il ministro di grazia e giustizia a volere ripresentare in questa Sessione una legge ad un tale riguardo.

GARIBALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Ho chiesto di parlare, non per contraddire alle conclusioni della Commissione, alle quali io mi associo, ma unicamente perchè, avendo piena cognizione di questa pratica, posso assicurare la Camera che gli sporti riclami altro non sono che il parto di gare e di animosità personali di taluni degli abitanti di quella parrochiale.

Ma, siccome la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, e dà un voto di approvazione all'operato del signor intendente di Chiavari, io mi dispenso ben volentieri dallo intrattenermi ulteriormente in questa materia, e dal farvi toccare con mano come l'attuale ed i precedenti ricorsi siano tutti orditi e fab-

bricati da taluno che dapprima si faceva iniziatore dei lavori di ristauero, e non aveva poi il ribrezzo di osteggiarli accanitamente.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, metterò ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 6443, le quali sono per l'ordine del giorno; con istanza della Commissione al ministro di grazia e giustizia perchè si faccia ripresentare il progetto di legge sulle fabbricce.

(La Camera approva.)

ARA, relatore. Petizione 6497. Il chirurgo Bartolommeo Casanova, professore sostituito di veterinaria nell'Università di Torino, essendosi compromesso nei moti politici del 1821, venne rivotato dall'impiego.

Dopo reiterate domande fu il Bartolommeo Casanova, nel 1828, ammesso a godere un annuo sussidio di lire 800, le quali gli vennero pagate sino alla sua morte avvenuta dopo il 1848.

Il Carlo Casanova, suo unico figlio, chiede ora gli arretrati della pensione del suo genitore dal 1821 al 1828, oppure un sussidio.

La dimanda del Casanova non parve fondata alla vostra Commissione, sia perchè non consta dai documenti presentati che la revoca dall'impiego del Casanova sia seguita per causa politica, sia, e molto più, perchè, secondo le regole di amministrazione, si può provvedere al presente ed all'avvenire di chi ha sofferto per la libertà, ma non si può distruggere il passato, e per conseguenza vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

CHEAVARINA, relatore. Petizione 6609. Il signor Fei Luigi, di Torino, premettendo le giuste lagnanze degli azionisti della società del telegrafo elettrico sottomarino pel non eseguito pagamento degli interessi delle azioni, stato approvato dal Parlamento, si rivolge ai rappresentanti della nazione affinchè invitino il Governo del Re a versare la somma dovuta per tali interessi, e di sovvenire la società medesima con tutti i mezzi morali e materiali che sono in suo potere, adducendo non altrimenti essersi gli azionisti resi possessori di azioni che per la fiducia messa nella guarentigia del Governo, ed appoggiandosi sulla utilità dello scopo della società.

Finalmente rivolge preghiera al Parlamento di promuovere leggi o provvedimenti atti a tutelare gli interessi degli azionisti, e di fare in modo che il Governo non incagli, ma protegga la società medesima.

La Commissione, considerando che la convenzione pel telegrafo elettrico sottomarino venne passata unicamente col signor Brett, e non già cogli azionisti, ed il signor Brett essendo il solo riconosciuto nella convenzione stessa quale gerente di una società in accomandita, e che in ogni caso rimane sempre libero l'adito agli azionisti che si credano lesi di convenire il signor Brett medesimo avanti i tribunali, m'incaricò di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6611. Pasquero Giuseppe Ignazio, regio impiegato in ritiro, dopo avere enumerato gli inconvenienti che sono inerenti al corso delle pezze da centesimi 40, 20, 5, 3, e delle mezze pezze di Savoia, le prime pella loro corrosione e mancanza di valore materiale o per esservene delle false e per non corrispondere i 3 centesimi esattamente alla metà del soldo, e le seconde pel loro corso abusivo, inconvenienti i quali, secondo il petente, ricadono a danno delle classi meno agiate, propone che vengano tutte le anzidette specie di monete ritirate e riprodotte nelle seguenti monete di erosomisto, a parer suo, decimali, cioè pezze da centesimi 50, 25, 12 1/2, 5, 2 1/2.

In appoggio poi della sua proposta aggiunge crederne opportuna l'epoca avendo l'impero d'Austria operato una conversione di monete, non è gran tempo, e standogli da un orefice di sua conoscenza essere per farla pure la Prussia.

Rispondendo infine preventivamente alla difficoltà che potrebbe opporgli dell'aggravio che da tale operazione ne ridonderebbe alle finanze dello Stato, suggerisce di valersi delle campane che sono di soverchio, riducendone il numero a tre pelle chiese cattedrali, a due pelle collegiate e basiliche, e ad una pelle altre chiese. (*Si ride*)

La Commissione, non avendo potuto scorgere in questa petizione alcun suggerimento da trarsene a qualunque evenienza qualche utile cognizione, vi propone per mezzo mio l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6607. Tersolo Carlo Luigi, nato in Asti il 30 luglio 1837, espone come sia stata eseguita dal proprio padre la consegna pella iscrizione sulla lista della leva militare nel 1855 in detta città, e come, trovandosi la sua famiglia per interessi propri domiciliata nell'anno medesimo in Torino, venisse pure iscritto d'ufficio in gennaio 1855 sulla lista della leva di quest'ultima città.

Giunta poscia l'epoca dell'estrazione, egli si presentò ad operarla nella città d'Asti, ove pure adempieva a tutte le altre formalità prescritte, ed ebbe in sorte il n° 163.

Se non che l'estrazione si fece parimente in suo nome d'ufficio nella città di Torino alcuni giorni dopo, e dovette per questo fatto recarsi sotto le armi per non incorrere le pene comminate ai renitenti.

Quindi è che crede il petente la sola estrazione da lui personalmente operata nella città d'Asti dovere essere valedole, sia perchè non ritiene valida la sua iscrizione d'ufficio ed a sua insaputa fatta sulla lista della città di Torino, essendo i suoi genitori ivi solo domiciliati da pochi anni per sistemare affari di famiglia, sia perchè l'estrazione d'ufficio di Torino non era capace di infirmare quella da lui fatta in Asti.

Aggiunge infine essere egli l'unico sostegno di padre settuagenario e di madre da più mesi giacente inferma.

Per tutti gli accennati motivi ricorre il Tersolo al

Parlamento nazionale per essere dispensato dal servizio militare.

La Commissione, ritenuto che, qualora il petente fosse leso nei suoi diritti o pella duplice iscrizione o per essere compreso fra gli esenti, potrebbe usare della facoltà accordata dalla legge 20 marzo 1854 e dai relativi regolamenti, i quali lasciano libero l'adito di ricorrere ai tribunali ai giovani che non vogliono conformarsi alle decisioni del Ministero, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

BERTAZZI, relatore. Petizione 6594. Antonio Sacchi, da Rivarolo Canavese, giubilato nel cessato Governo di Napoleone I per ferite riportate sui campi di battaglia, e provvisto di un'annua pensione di lire 96, dopo le vicende del 1821, nelle quali egli trovavasi involto, essendo stato dal nostro Governo privato della medesima a cominciare da quell'epoca sino al 21 gennaio 1842, ricorre alla Camera per essere riammesso nei suoi diritti e reintegrato della pensione perduta.

Egli è da notare che il petente ebbe altre volte a ricorrere a questa Camera ed al Governo per lo stesso oggetto.

La Commissione incaricata nel 1849 di prendere in considerazione le inoltrate petizioni aventi i numeri 115 e 4160, opinava per la trasmissione al Ministero di guerra della petizione portante il n° 115, onde provvedervi a norma delle disposizioni adottate in riparazione dei danni sofferti dai militari che furono colpiti nell'anzidetta epoca.

Il Ministero rispondeva non potersi fare luogo in favore dell'esponente ad altre concessioni, nè rivenire sulle prese considerazioni a suo riguardo.

E posteriormente lo stesso Ministero, in seguito ad altro ricorso, si esprimeva in questi termini: che i reg. decreti del 1848, relativi ai militari compromessi per affari politici, non possono in alcun modo risguardarlo epperò non potere prendere in considerazione le sue supplicazioni.

Crede il petente che le non chiare sue espressioni de' precedenti ricorsi, la qualificazione di un grado, che realmente non rivestiva, quello cioè di ufficiale nel reggimento Alessandria che gli veniva soltanto promesso dal signor di Santarosa, ove avesse voluto riprendere servizio fra gli insorti, abbiano potuto promuovere le accennate provvidenze ministeriali.

La vostra Commissione, considerando che, stando a termini del decreto 18 marzo 1848, non può ritenersi compreso il caso di cui si tratta, in difetto di legge vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

CAVALLINI CARLO, relatore. Colla petizione portante il n° 6601, Cavenzani Giovanni Battista di Mezzana-Bigli, residente in Mortara, espone alla Camera dei deputati come esso abbia preso parte alla campagna di Lombardia nel 1848, ed alla successiva battaglia di Novara, riportando il grado di sergente nell'11 reggimento fanteria, brigata Casale, nella quale militava colla me-

daglia d'argento al valor militare, statagli accordata per fatti speciali di valore.

Costretto da circostanze di famiglia, nel 1850 otteneva il congedo illimitato, che gli venne reso assoluto nello scorso aprile 1858.

Il ministro della guerra fin dal 1851, in contemplazione dei vari fatti di valore, coi quali si distingueva il Cavenzani nella campagna di Lombardia, e dei bisogni in cui versava e versa tuttora, gli otteneva, per mezzo d'un regio decreto, in data 14 settembre di quell'anno, la fornizione d'un gabellotto di sale e tabacco nel piccolissimo villaggio di Celpenchio nelle vicinanze di Mortara.

Non corrispondendo la concessione di tale gabellotto nè ai bisogni più vitali del petente, nè all'intenzione del reale decreto, il petente ricorre alla Camera dei deputati, affinchè gli venga concesso altro gabellotto, della rendita da lire 270 a 500, con cui verrebbe in fatto a provvedere ai più urgenti bisogni di sua famiglia, e gli sarebbe usato quel riguardo di cui venne riputato meritevole.

La vostra Commissione, sulla considerazione che dal dispaccio 30 luglio 1858 del dicastero della guerra si rileva che il ministro, col dimostrarsi dispiacente di non potere fare luogo alla domanda del Cavenzani coll'ottenergli lo scambio d'un più lucroso gabellotto, non ha potuto a meno di riconoscere e i reali servizi prestati dal petente e i bisogni in cui versa; la vostra Commissione, dico, ha creduto di dovervi proporre la trasmissione della petizione al ministro della guerra, affinchè trovi modo, se i fondi di cassa lo permettono, di venire in di lui aiuto, ed in quella misura che crederà più conveniente.

(La Camera approva.)

(Comune di Montù dei Gabbi — Danni della crittogama.)

CAVALLINI CARLO, relatore. Colla petizione 6603 diciannove petenti di Montù dei Gabbi, provincia di Voghera, facendo la narrazione dei danni cagionati in quel comune dalla crittogama negli anni 1855, 1856, 1857, non che nell'annata corrente, espongono come essi abbiano ricorso, in data del 15 luglio, non che del 1° settembre ultimo scorso, a quell'intendente affinchè anch'essi potessero partecipare dei vantaggi che la legge 4 luglio 1858 ha accordato ai danneggiati da questo flagello; narrano come, non avendo da quell'intendente ottenuta alcuna risposta, si trovino costretti a ricorrere alla Camera, sollecitando affinchè si ordini che anch'essi possano approfittare dei vantaggi da quella legge accordati.

La Commissione vostra, considerando che la legge 4 luglio 1858 prescrive all'articolo 6 il modo e la competenza per ricorrere all'autorità superiore, onde addivene all'accertamento dei danneggiati dalla crittogama, avendo essa espressamente stabilito che i Consigli delegati si rivolgersero ai rispettivi intendenti, che perciò i petenti non avevano nella loro qualità d'individui nes-

sun diritto di ottenere da quell'intendente analoga risposta; considerando che nella petizione di cui si tratta non è minimamente fatto cenno che essi abbiano fatto ricorso al loro rispettivo Consiglio delegato, e che questi si sia rifiutato di ascoltare le loro domande, ovvero che il Consiglio delegato abbia pure sporto a tal effetto analogo ricorso a quell'intendente, ma risultando invece che essi solo ricorsero indipendentemente dal Consiglio delegato, cui solo la legge accordò il diritto di far ricorso all'autorità superiore; per tali motivi la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

GALLINI. Dall'aver i petenti di Montù dei Gabbi fallito la strada, dall'essersi rivolti piuttosto all'intendente che non al municipio, mi pare che non ne venga la conseguenza che essi abbiano perduto il diritto a quell'indennità fissata dalla legge, e che per un duplice infortunio, cioè la crittogama ed il gelo, dimenticato dall'onorevole relatore, sembra possano meritare. D'altra parte, le nostre popolazioni sono troppo avvezze a dovere ricorrere tutti i momenti all'autorità amministrativa, per cui la Camera non si stupisca se lo fanno anche quando non lo dovrebbero fare.

Che se il Governo vuole avere viscere di padre le abbia ancora per poco, e sino a quando suoni l'ora della emancipazione dei comuni, emancipazione ben più importante che quella delle donne. Mi oppongo per conseguenza all'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

CAVALLINI CARLO, relatore. L'onorevole Gallini si oppone alle conclusioni della Commissione, notando che, se i ricorrenti non hanno adempiuto alle formalità prescritte dalla legge, onde potere anch'essi partecipare dei vantaggi dalla legge concessi, pure non si deve essere così rigorosi da voler assolutamente privarli di tale beneficio, mentre essi avrebbero sempre ricorso al capo dell'amministrazione che è l'intendente della provincia.

Risponderò all'onorevole Gallini, che la vostra Commissione adottò l'ordine del giorno puro e semplice, perciocchè ha dovuto considerare che scopo della legge quello si fu di venire in aiuto dei danni reali soltanto cagionati dalla crittogama. A tale effetto si dovette per necessità considerare se i petenti avessero esperiti i mezzi legali, e di più se essi ne avessero il diritto.

Io tengo per la negativa, e lascio considerare all'onorevole Gallini quali e quanti sarebbero stati gli inconvenienti, se la legge non avesse esplicitamente stabilita la competenza ed il modo di esercitarla. Il Parlamento sarebbe senza dubbio continuamente obbligato di occuparsi, senza potere attendere ad altro, dei riclami che da tutte le parti gli perverrebbero.

Ma, od io non mi sono bene espresso, ovvero l'onorevole Gallini non mi ha bene inteso. Non è già che la vostra Commissione non abbia voluto ammettere la petizione di cui si tratta, perchè i petenti non abbiano in tempo utile presentati all'intendente i loro riclami, sì bene perchè, come dissi nella mia narrativa, la legge 4 luglio 1848 stabilì che ai soli Consigli delegati spetta la

facoltà di ricorrere all'autorità superiore per l'accertamento dei danni; e, siccome quel Consiglio non fece richiamo veruno, così l'intendente non poteva essere obbligato di rispondere alle dimande di alcuni individui. A nome quindi della Commissione prego la Camera di volere adottare le conclusioni da essa proposte.

GALLINI. Osservi la Camera che in quelle regioni montagnose non si coltiva che la vite, e che questa essendo distrutta dalla crittogama e dal gelo, quegli abitanti si trovano nella più grande miseria. Che se la Camera poi crede che la dimenticanza di una formalità possa bastare per fare respingere il loro ricorso, io mi assoggetto al di lei giudizio qualunque esso sia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno sulla petizione 6603.

(Fatta prova e controprova, sono adottate.)

CAVALLINI CARLO, relatore. Colla petizione portante il n° 6605 il cappellano onorario del regio esercito, Valvassori sacerdote Antonio, ricorre alla Camera dei deputati perchè nel caso che possa avere luogo la guerra sia ammesso a fare parte nella qualità che già occupava all'epoca della guerra di Crimea.

Se la Camera lo permette, siccome questa petizione è brevissima, e contiene sentimenti che fanno assai onore al petente, la leggerò. (*Si! si!*)

« Il cappellano onorario nel regio esercito, Valvassori sacerdote Antonio, prega questa Camera a volere benignamente accogliere le presenti poche copie del di lui opuscolo, intitolato: *Il Giuramento del soldato piemontese.*

« Nei supremi attuali momenti in cui stanno per compiersi i voti d'ogni buon cittadino d'Italia, il ricorrente Valvassori, fermo nei principii dal 1848 in poi inalterabilmente professati ed espressi nell'annesso *Giuramento*, e glorioso d'aver lasciato di sè, sia nelle parrocchie sia nei reggimenti ove ebbe a servire, onorata memoria, si reca a dover di raccomandarsi a questi incliti signori deputati, perchè vogliano degnarsi di favorevolmente accompagnare a chi spetta la presente istanza, per mezzo della quale l'esponente si offre a nuovamente prestare nel regio esercito quell'ufficio od opera qualunque piacerà al Ministero di guerra d'incaricarlo, fosse anche nella qualità di semplice infermiere, senza interessi o privilegi di sorta, contento di sfidare qualsiasi abnegazione o sacrificio pel bene inseparabile del Re e della nazione. » (*Bravo!*)

Come la Camera ha inteso, i sentimenti contenuti in questa petizione, mentre palesano chiaramente l'umiltà del vero sacerdote, mostrano pure come il clero tra noi non manchi di buoni e veraci patrioti.

Il sacerdote Valvassori, che ha già prestato con tanta devozione verso la patria i suoi servizi nella guerra di Crimea, ove ha lasciato di sè presso il 12° reggimento di fanteria tanto affetto e tanta stima, merita al certo molta lode per l'offerta generosa che fa al paese ed all'armata, fonte e base d'ogni nostra più cara speranza. La vostra Commissione tuttavia, mentre considera che

il ministro della guerra cui vuol essere diretta questa petizione saprà apprezzare tale dimanda, quando il sacerdote Valvassori si rivolga a lui direttamente, ha creduto di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6567, l'avvocato Bignami Pietro, consigliere del comune di Sannazzaro-Lomellina, espone alla Camera come, in una seduta straordinaria di quel Consiglio, essendosi dalla maggioranza rifiutata l'inserzione in un verbale di una sua dichiarazione motivata, egli sia stato obbligato di ricorrere all'intendente generale di Novara, chiedendo che fosse unita una sua protesta al verbale che si doveva pubblicare; che l'intendente generale di Novara, non avendo creduto di fare luogo a quella sua domanda, fu obbligato di ricorrere al Ministero, il quale credette pure di non doverla ammettere. Egli è perciò che ricorre alla Camera, cercando di dimostrare come, e la maggioranza di quel Consiglio comunale abbia violato uno dei principali articoli della legge 7 ottobre 1848, e l'autorità amministrativa non ne abbia curata la esecuzione.

La vostra Commissione ha esaminato la protesta e le circostanze narrate dal petente e dovette considerare che grave senza dubbio è il fatto di una maggioranza di un Consiglio comunale, la quale rifiuta una dichiarazione motivata di un membro della minoranza. Nella prescrizione infatti, che la legge 7 ottobre 1848 sanzionava all'articolo 253, sta tutto il beneficio, direi quasi l'unico conforto della minoranza; conforto che la citata legge esplicitamente garantisce al susseguente articolo 255, dichiarando nulla qualunque deliberazione portante seco la violazione d'un prescritto di legge.

Se il Governo trascurasse di fare scrupolosamente osservare le prescrizioni della legge comunale, per quanto in ispecie riguardano le forme intrinseche della medesima, coll'andare del tempo la libertà dei comuni sarebbe con tutta facilità snaturata, obbligherebbe la minoranza per rispetto di se stessa ad astenersi dall'intervenire alle adunanze comunali, ed a vece di trovare utile a tutti la libertà diverrebbe monopolio di quel partito che prima per avventura avvisasse ad attirare a sè il maggior numero di suffragi e volesse audacemente conservarseli.

Tuttavolta la vostra Commissione fu obbligata di entrare in altro ordine di idee riguardo al fatto che diede luogo alla protesta del consigliere Bignami, e, ritenuto che il petente nel suo ricorso all'intendente generale di Novara chiedeva non tanto l'annullamento del verbale di cui è questione, quanto piuttosto l'inserzione al medesimo della sua dichiarazione motivata in una nuova pubblicazione, dal qual fatto, considerato in correlazione colle altre osservazioni dal petente svolte in detto suo ricorso, si fa palese come, anzi che ad un male avvenire, la protesta riflettesse un male già avvenuto; ritenuto che, in tal caso vestendo la protesta il carattere non già di una semplice dichiarazione motivata sì bene d'una formale disapprovazione della condotta tenuta

dal sindaco in quella lunga e disgustosa pratica che diede luogo a tanti contrasti, e di cui è fatta analoga relazione dal petente, troverebbe luogo più appropriato nella tornata di primavera all'epoca del rendimento del conto morale del sindaco, prescritto dalla citata legge 7 ottobre 1848, per tali motivi la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Essendo la materia esaurita, darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì. (*Vedi sotto*)

Coll'intelligenza però che, se per caso domani non si potesse per tempo distribuire la relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria presso la Corte d'appello di Casale, si passerà alla discussione

del progetto di legge per riparazioni alle strade nazionali di Nizza e Savona.

La seduta è levata alle ore 4 30.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì 7:

Discussione dei progetti di legge:

1° Istituzione di una classe temporaria presso la Corte d'appello di Casale, ed altre disposizioni relative al modo di supplire al numero necessario dei membri delle Corti d'appello;

2° Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione;

3° Riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona.